

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2699-ter

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

COSTA; BARBOLINI

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi
nel settore assicurativo

*(Già articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata, in un testo unificato,
dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009, stralciato con deliberazione
dell'Assemblea l'11 maggio 2010)*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTT. 1-6.

.....
.....
.....

ART. 7.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite la misura e le modalità del contributo di cui all'articolo 4, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sono individuati annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00



16PDL0037470